

XII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **237**

Seduta pomeridiana del 26 luglio 2021

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Petra BANDI, segue Leopoldo PITALI, segue Marina VIT.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 14.54.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 237ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 233 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, poi, che l'assessore Pizzimenti seguirà la seduta pomeridiana del Consiglio regionale per via telematica.

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sulla proposta di legge

"Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza" **(127)**

(d'iniziativa dei consiglieri: Piccin, Nicoli, Mattiussi)

scelto come testo base

e sulla Proposta di legge abbinata

"Norme per la promozione della cultura dell'inviolabilità e per il contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione" **(6)**

(d'iniziativa dei consiglieri: Dal Zovo, Sergo, Ussai, Capozzella)

(Relatore: **PICCIN**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta antimeridiana, ha avuto inizio la discussione generale che ora prosegue con il consigliere SERGO, il quale svolge un proprio intervento.

Sempre in sede di discussione generale, intervengono, nell'ordine, i consiglieri SPAGNOLO, COSOLINI, LIPPOLIS, SHAURLI, USSAI e MORAS.

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, l'assessore RICCARDI e la Relatrice PICCIN.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolato.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (1.1)

"Al comma 1 dell'articolo 1 le parole <<legata all'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità, nonché a quella perpetrata nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità>> vengono sostituite dalle seguenti: <<perpetrata per motivi di razzismo, credo religioso, cultura, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, nonché a quella perpetrata nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (1.2)

"All'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole <<legata all'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità, nonché a quella perpetrata nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità>> sono sostituite dalle seguenti parole <<in ragione del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere>>;

al comma 4 le parole <<anche di natura temporanea>> sono soppresse."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (1.3)

"Al comma 1 dell'art. 1 le parole <<legata all'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché quella perpetuata nei confronti dei soggetti che versano in condizione di vulnerabilità>> sono sostituite dalle seguenti: <<in ragione del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere>>."

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (1.4)

"1. Al comma 1 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<credo religioso>> sono inserite le seguenti: <<e convinzioni personali>>

b) dopo le parole <<orientamento sessuale>> sono inserite le seguenti: <<e identità di genere>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (1.5)

"1. Dopo le parole <<ed è contro ogni forma di violenza sulle donne>> del comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte le seguenti: <<per motivi fondati sul sesso, l'orientamento sessuale e l'identità di genere>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (1.6)

"1. Al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole <<sulle donne>> sono inserite le seguenti: <<per motivi fondati sul sesso, il genere e l'identità di genere>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.7)

"Al comma 3 dell'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo le parole <<in particolare la>> sono aggiunte le seguenti: <<Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale dell'ONU l'8 dicembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979) e la>>;

b) La parola <<fatta>> è sostituita con <<adottata>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (1.8)

"1. Al comma 3 dell'articolo 1, le parole <<che ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica della persona e ne afferma, altresì, la natura strutturale in quanto basata sul genere e sottolinea come le donne, anche quelle di minore età, siano spesso esposte a gravi forme di violenza, che costituiscono grave violazione dei diritti umani oltre che principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi>> sono sostituite dalle seguenti: <<che ogni forma di violenza contro le donne è di natura strutturale in quanto basata sul genere, e rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica della persona>>."

Nota: L'emendamento è testo a "snellire" una norma che altrimenti risulterebbe di difficile lettura oltre che prevedere che la Regione non sottolinei, bensì riconosca che ogni forma di violenza contro le donne è di natura strutturale in quanto basata sul genere, e rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica della persona.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (1.9)

"Il comma 4 dell'art. 1 è così sostituito:

<<La Regione assicura il diritto ad un sostegno, anche di natura economica, alle donne, eventualmente con i propri figli e figlie, e ad altri soggetti vittime di violenza di cui all'art. 1, comma 1, nelle sue diverse forme, al fine di riacquisire la propria dignità e il proprio valore personale, la propria autostima, inviolabilità e autonomia, e di riconquistare la propria libertà, garantendo la tempestività dell'intervento, al fine di sostenere un accesso paritario alla società civile e una partecipazione attiva alla vita sociale, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (1.10)

"1. Al comma 4 dell'articolo 1, le parole <<al fine di ripristinare la propria dignità e inviolabilità e di riconquistare la propria libertà garantendo un accesso paritario alla società civile,>> sono sostituite dalle seguenti: <<per permettere loro di riprendere in piena libertà il proprio percorso all'interno della società, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato>>."

Nota: l'emendamento ha i seguenti obiettivi:

- 1. fare il modo che nella costruzione della frase l'aggettivo "proprio" sia riferito alle donne e non alla Regione;*
- 2. eliminare la locuzione "società civile" e sostituirla con "società". Si fa presente che la locuzione "società civile" designa tutte le forme di azione sociale messe in atto da individui o gruppi: non risulta di conseguenza evidente la coerenza della locuzione all'interno della frase.*

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 1.1, 1.7 e 1.9.

Il PRESIDENTE comunica, motivandone le ragioni, che la lett. b) dell'emendamento 1.7 è da ritenersi inammissibile.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 1.2.

La consigliera LIGUORI illustra l'emendamento 1.3.

La consigliera DAL ZOVO illustra gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e 1.10.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, in sede di replica, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara favorevole all'emendamento 1.10 e contraria agli altri emendamenti) e per la giunta, l'assessore RICCARDI (il quale si rimette alla valutazione della Relatrice Piccin).

Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 1.7, lett. a), posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 1.8 e 1.9, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 1.10, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

L'articolo 1, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (2.1)

"L'articolo 2 è così interamente sostituito:

<<Art. 2

(Finalità)

1. La Regione, per assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita normale, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne, altri soggetti vittime di violenza di cui all'articolo 1, comma 1 e i minori, che abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce le strutture antiviolenza di cui all'articolo 14 e i centri per autori di violenza di cui all'articolo 18, nonché le attività da loro poste in essere.

2. La Regione promuove e favorisce interventi e forme di sostegno nei confronti delle donne e altri soggetti vittime di violenza e dei loro figli e figlie durante il periodo immediatamente successivo all'evento violento o alla minaccia di quest'ultimo e, nel lungo periodo, promuove e favorisce percorsi volti alla piena riaffermazione della dignità, libertà e indipendenza della vittima e dei propri figli e figlie e al loro pieno e sicuro reinserimento nel contesto lavorativo e sociale, anche integrando interventi nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'educazione, del lavoro, dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative.

3. La Regione, al fine di diffondere una cultura del rispetto dell'altro e della pari dignità e modelli positivi nelle relazioni, promuove e favorisce interventi volti a prevenire il fenomeno della violenza contro le donne e altri soggetti nel settore educativo e formativo, nonché nelle università e nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

4. Le finalità perseguite dalla presente legge e gli interventi posti in essere nei confronti delle donne e altri soggetti vittime di violenza sono realizzati nel rispetto dei tempi della persona e della volontaria adesione ai percorsi e alle iniziative proposte, senza alcuna discriminazione legata all'identità di genere,

all'orientamento sessuale, alla cultura, all'età, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alle condizioni economiche e a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (2.2)

"1. Al comma 1 dell'articolo 2, la parola <<normale>> è sostituita dalla seguente: <<libera>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI, MORAS, MORANDINI

Emendamento modificativo (2.3)

"1. Al comma 1 dell'articolo 2 le parole <<, le associazioni e le organizzazioni>> sono sostituite dalle parole <<e gli enti del Terzo settore>>."

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (2.4)

"1. Dopo le parole <<contro le donne>> del comma 3 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti: <<nel settore della comunicazione,>>."

Note: Il presente emendamento si rende necessario per coerenza con il successivo articolo 4.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (2.5)

"Al comma 4 dell'articolo 2 dopo le parole <<senza alcuna discriminazione legata>> vengono aggiunte le seguenti:<<all'identità di genere,>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (2.6)

"Al comma 4 dell'art. 2 dopo le parole <<discriminazione legata>> sono aggiunte le seguenti: <<all'identità di genere,>>."

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (2.7)

"Al comma 4 dell'art. 2 dopo le parole <<senza alcuna discriminazione legata>> aggiungere le seguenti parole <<all'identità di genere,>>."

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (2.8)

"1. Al comma 4 dell'articolo 2, le parole <<orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alle condizioni economiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<origine etnica, credo religioso e convinzioni personali, nazionalità, sesso, orientamento sessuale e identità di genere, disabilità>>."

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 2.1 e 2.5.

La consigliera DAL ZOVO illustra gli emendamenti 2.2, 2.4 e 2.8.

La Relatrice PICCIN illustra l'emendamento 2.3.

Gli emendamenti 2.6 e 2.7 sono dati per illustrati.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, in sede di replica, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara favorevole agli emendamenti 2.2 e 2.3 e contraria agli altri emendamenti) e per la giunta, l'assessore RICCARDI (il quale si rimette alle valutazioni della Relatrice Piccin).

L'emendamento 2.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 2.2, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

L'emendamento 2.3, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 2.4, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7, posti in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, non vengono approvati.

L'emendamento 2.8, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (3.1)

"Al comma 1 dell'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera a) è soppressa;

la lettera d) è soppressa;

alla lettera e) le parole <<di cui alle lettere a), b), c), d)>> sono sostituite dalle seguenti parole <<di cui alle lettere a), b), c)>>;

dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

<<e) bis. Vittimizzazione secondaria o post-crime victimization: è una condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio psicologico e sociale vissuto dalla vittima in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione da parte delle istituzioni (forze dell'ordine, magistratura, medici) o dei mass media, venendo delegittimata nella sua testimonianza in base ad abbigliamento, vita privata, elementi del passato.>>."

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (3.2)

"La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 è soppressa."

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntive al Bilancio della Regione.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (3.3)

"1. La lettera a) del comma a. dell'articolo 3 è soppressa."

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.4)

"Al comma 1 dell'articolo 3 la lettera a) viene così sostituita:

<<a) violenza: atto volontario, esercitato da un soggetto su un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà, per motivi di motivi di razzismo, credo religioso, cultura, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità e perpetrato nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità, nonché ogni altro costringimento fisico o psicologico che ne limiti o elimini la libertà;>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (3.5)

"1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, le parole <<, nonché la costrizione o l'induzione al matrimonio>> sono sostituite dalle seguenti: <<; costituiscono forme specifiche di violenza nei confronti delle donne anche la tratta e la riduzione in schiavitù, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili (MGF);>>."

Note: Il presente emendamento intende fare espresso riferimento ad alcune forme di violenza nei confronti delle donne che sono espressamente citate dalla Convenzione di Istanbul del 2011 e che sono perseguite penalmente nell'ordinamento italiano.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.6)

"Al comma 1 dell'articolo 3 dopo la lettera g) viene aggiunta la seguente:

<<g bis) femminicidio: uccisione e altre condotte quali maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa o economica, agite prevalentemente da uomini, esercitate sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione, di minarne la libertà, la dignità, l'integrità e di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte.>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 3.1.

Gli emendamenti 3.2 e 3.3 sono dati per illustrati.

La consigliera DAL ZOVO illustra l'emendamento 3.5.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 3.4 e 3.6.

In sede di dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri SHAURLI e SERGO.

Intervengono quindi per le rispettive repliche la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara favorevole all'emendamento 3.5 e contraria agli altri emendamenti) e per la giunta, l'assessore RICCARDI (il quale si rimette alle valutazioni della Relatrice Piccin).

L'emendamento 3.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 3.2 e 3.3, posti in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, non vengono approvati.

L'emendamento 3.4, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 3.5, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

L'emendamento 3.6, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI, MORAS, MORANDINI

Emendamento modificativo (4.1)

"1. Al comma 1 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole <<le associazioni di volontariato e il Terzo settore,>> sono sostituite dalle parole <<nonché gli enti del Terzo settore>>;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:

<<a bis) iniziative e attività realizzate da enti locali finalizzate a promuovere la crescita di una cultura dell'uguaglianza e del rispetto e contro ogni forma di discriminazione;>>."

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.2)

"La lettera b) del comma 1 articolo 4 è così interamente sostituita:

<<b) progetti e interventi specifici, presso le università e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per favorire la diffusione di una cultura orientata all'uguaglianza, alla tolleranza e al rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi e alle discriminazioni basate sul genere e sull'identità sessuale, nonché all'acquisizione di capacità relazionali nel contesto sociale e familiare attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività, alla pari dignità e alla gestione delle relazioni;."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (4.3)

"All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera b) del comma 1 dopo le parole <<al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni>> sono aggiunte le seguenti parole <<basate sul genere, l'orientamento sessuale e l'identità di genere>>;
alla lettera c) del comma 1 dopo le parole <<contro ogni forma di discriminazione>> sono aggiunte le seguenti parole <<dovuta all'orientamento sessuale e all'identità di genere, con l'utilizzo di un linguaggio rispettoso che eviti la spettacolarizzazione del fenomeno e la vittimizzazione secondaria;>>;
alla lettera e) del comma 1 le parole <<di ogni forma di violenza>> sono sostituite dalle seguenti parole <<al fenomeno della violenza contro le donne e di rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere.>>”.

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (4.4)

A) Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 le parole <<delle discriminazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle discriminazioni basate sul genere e sull'identità sessuale>>.

B) Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4 dopo le parole <<di discriminazione>> sono aggiunte le seguenti: <<dovuta all'orientamento sessuale e all'identità di genere>>.

C) Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 4 le parole <<di ogni forma di violenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<al fenomeno della violenza contro le donne e di rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere>>.”

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (4.5)

“All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Alla lettera b) del comma 1 dopo la parola <<discriminazioni>> sono inserite le seguenti: <<incluse quelle basate sul genere e sull'identità sessuale>>.

2. Alla lettera c) del comma 1, dopo le parole <<tra uomo e donna>> sono inserite le seguenti: <<, anche attraverso la promozione di una cultura di genere, di un linguaggio di genere e di un'educazione di genere,>>.”

Note: il presente emendamento inserisce nella norma la cultura di genere, il linguaggio di genere e un'educazione di genere così definiti:

Cultura di genere: la cultura che educi alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze promuovendo una società libera da stereotipi, discriminazioni e pregiudizi

Linguaggio di genere: linguaggio appropriato che contrastando l'espressione di stereotipi pregiudizi e discriminazioni promuova un nuovo modo di pensare e agire improntato sulla parità tra i sessi

Educazione di genere: educazione basata sulla valorizzazione delle differenze di genere per favorire, anche attraverso le istituzioni scolastiche la crescita di cittadini liberi e consapevoli nella società, nella famiglia e nel lavoro

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.6)

“Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole <<e delle discriminazioni,>> vengono aggiunte le seguenti: <<in particolare quelle basate sul genere e sull'identità sessuale,>>.”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.7)

“Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole <<ogni forma di discriminazione>> vengono

aggiunte le seguenti: <<, in particolare quelle dovute all'orientamento sessuale e all'identità di genere>>.”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (4.8)

“Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole <<new media>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti>> e dopo le parole <<anche multilingue>> sono aggiunte le seguenti: <<di informazione sull'uso consapevole del linguaggio e>>.”

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.9)

“Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 le parole <<di ogni forma di violenza>> vengono sostituite dalle seguenti: <<al fenomeno della violenza contro le donne e di rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere>>.”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.10)

“Al comma 1 dell'art. 4 dopo la lettera e) si aggiunge la seguente lettera:

<<e bis) l'attivazione di tavoli permanenti di coordinamento tra i centri antiviolenza regionali pubblici e privati al fine di uniformare le prassi e le modalità d'intervento nonché affrontare questioni trasversali d'interesse comune.>>.”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.11)

“Al comma 1 dell'art. 4 dopo la lettera e) si aggiunge la seguente lettera:

<<e bis) l'attivazione di forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano nell'ambito dell'informazione e della comunicazione allo scopo di favorire l'adozione di modelli e stili comunicativi corretti e rispettosi della persona.>>.”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.12)

“Dopo il comma 1 dell'art. 4 si aggiunge il seguente comma:

<<1 bis. Gli interventi e le iniziative di formazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) dovranno essere realizzati anche con l'assistenza socio-culturale e linguistica di esperti della mediazione.>>.”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (4.13)

“1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nella progettazione e realizzazione delle sue iniziative di monitoraggio, prevenzione e contrasto alla violenza nei confronti delle donne, la Regione tiene in debita considerazione il contesto pluriculturale che caratterizza il tessuto sociale regionale, affinché gli interventi risultino inclusivi delle peculiarità e degli aspetti culturali delle cittadine immigrate, quali destinatarie di iniziative di prevenzione e

protezione, anche sviluppando canali comunicativi multilingue.>>.”

Note: Il presente emendamento intende sottolineare la necessità che gli interventi regionali vengano declinati in modo da tenere in debita considerazione il contesto oramai pluriculturale della società regionale per effetto del fenomeno dell'immigrazione e, di conseguenza, i bisogni e le necessità delle donne immigrate e di seconda generazione che possono essere esposte in misura proporzionalmente maggiore a situazione di violenza di genere, anche in relazione al riferimento dei contesti familiari di origine a modelli culturali patriarcali o fondati sul c.d. “onore”, così come in relazione a situazioni di fragilità e vulnerabilità legate anche allo status di soggiorno in Italia, che possano esporle a situazioni di tratta, sfruttamento lavorativo e violenza domestica.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

La Relatrice PICCIN illustra l'emendamento 4.1.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 4.2, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 4.3.

La consigliera LIGUORI illustra gli emendamenti 4.4 e 4.8.

La consigliera DAL ZOVO illustra gli emendamenti 4.5 e 4.13.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono per la replica, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara favorevole agli emendamenti 4.1 e 4.8) e, per la giunta, l'assessore RICCARDI (il quale si rimette alle valutazioni della Relatrice Piccin).

L'emendamento 4.1, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 4.8, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 4, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 4 bis:

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento aggiuntivo

“Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis

(Azioni di contrasto alla diffusione di stereotipi e pregiudizi discriminatori riferiti all'immagine femminile)

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle politiche di genere, promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere, gli stereotipi di genere, e l'identità di genere, così come sull'orientamento sessuale, siano compresi, decodificati e superati.

2. L'Amministrazione regionale, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) e nell'ambito delle funzioni a questo assegnate in base all'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a:

- a) favorire una rappresentazione della donna coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, superando gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità tra i sessi;
- b) contrastare ogni forma di diffusione pubblica di messaggi discriminatori o che possano costituire forme di istigazione alla violenza e alla discriminazione vietate dalla normativa penale o non conformi ai codici di autodisciplina della professione giornalistica.

3. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici. Nei casi di cui al comma 2 lettera b), il CORECOM si fa parte attiva per segnalare tali situazioni alle autorità competenti, all'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), all'Ordine dei Giornalisti e all'OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori) costituito presso il Ministero dell'Interno.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:

- a) le amministrazioni statali e locali competenti;
- b) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
- c) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
- d) l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR);
- e) l'OSCAD (Osservatorio contro gli Atti Discriminatori) costituito presso il Ministero dell'Interno;
- d) l'Ordine dei giornalisti del FVG;
- e) gli operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.>>."

Note: In analogia con quanto previsto da diverse altre legislazioni regionali, si intende introdurre alcune norme che rafforzino il ruolo della Regione nella comunicazione istituzionale su questi temi così come del contrasto a forme di discriminazione dell'immagine femminile nella comunicazione, anche commerciale.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

La consigliera DAL ZOVO illustra tale emendamento.

La Relatrice PICCIN chiede al proponente il ritiro dell'emendamento al fine di effettuare un'ulteriore valutazione, a cui replica la consigliera DAL ZOVO dichiarandosi piuttosto favorevole allo stralcio.

Lo stralcio dell'emendamento 4 bis.1, istitutivo dell'articolo 4 bis, posto in votazione, è approvato.

All'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI, MORAS, MORANDINI

Emendamento modificativo (5.1)

"1. Alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5 le parole <<agli operatori sanitari, sociali e giudiziari, a mediatori linguistici, alle forze dell'ordine>> sono sostituite dalle seguenti parole <<agli operatori sanitari e sociali, ai mediatori linguistici, agli operatori giudiziari e alle forze dell'ordine, d'intesa con le autorità statali competenti,>>."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (5.2)

"Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 dopo le parole <<mediatori linguistici>> si aggiungono le seguenti: <<e culturali>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (5.3)

"All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) del comma 1 dopo le parole <<le ulteriori conseguenze lesive,>> sono aggiunte le seguenti parole <<compresa la vittimizzazione secondaria>> e dopo le parole <<sin dal primo contatto>> sono aggiunte le seguenti parole <<stratificare il rischio di recidiva secondo modelli standardizzati>>;

alla lettera d) del comma 1 le parole <<dell'origine etnica, del credo religioso, della nazionalità, del sesso, dell'orientamento sessuale, della disabilità e delle condizioni di vulnerabilità.>> sono sostituite dalle seguenti parole <<dell'orientamento sessuale e l'identità di genere.>>."

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (5.4)

"La lettera c) del comma 1 dell'art. 5 è così modificata:

<<c) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari, sociali e giudiziari, dei mediatori linguistici e culturali e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattanti;>>"

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (5.5)

"Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 le parole <<dell'origine etnica, del credo religioso, della nazionalità, del sesso, dell'orientamento sessuale, della disabilità e delle condizioni di vulnerabilità>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'orientamento sessuale e l'identità di genere>>."

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (5.6)

"1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<credo religioso,>> sono inserite le seguenti: <<e convinzioni personali>>;

b) dopo le parole <<orientamento sessuale>> sono inserite le seguenti: <<e identità di genere>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (5.7)

"1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole <<orientamento sessuale, sono inserite le seguenti: <<dell'identità di genere,>>"

Note: L'emendamento inserisce l'identità di genere tra le condizioni di discriminazione, come previsto dalla Convenzione di Istanbul che costituisce la cornice normativa della presente legge, come ricordato all'articolo 1, comma 3 della presente legge. Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (5.8)

“Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 le parole <<sulla base dell'origine etnica, del credo religioso, della nazionalità, del sesso, dell'orientamento sessuale, della disabilità e delle condizioni di vulnerabilità>> vengono sostituite dalle seguenti:

<<perpetrata per motivi di razzismo, credo religioso, cultura, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, nonché quella perpetrata nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità,>>”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La Relatrice PICCIN illustra l'emendamento 5.1.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 5.2, 5.4 e 5.8.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 5.3.

La consigliera LIGUORI illustra l'emendamento 5.5 mentre la consigliera DAL ZOVO illustra gli emendamenti 5.6 e 5.7.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara favorevole agli emendamenti 5.1 e 5.2, contraria a tutti gli altri) e la giunta (che si associa ai pareri della Relatrice Piccin).

Il PRESIDENTE pone in votazione prima l'emendamento 5.2, considerato subemendamento dell'emendamento 5.1, che viene approvato.

L'emendamento 5.1, posto in votazione come subemendato, viene approvato all'unanimità.

Gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 5, posto in votazione così come emendato, viene approvato.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (6.1)

“L'articolo 6 è così interamente sostituito:

<<Art. 6

(Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento in favore delle vittime di violenza)

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, promuove e sostiene servizi e interventi a favore di ogni vittima di violenza, diretta o indiretta, finalizzati a:

a) attivare percorsi personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia, anche economica;

b) fornire accoglienza, anche mediante forme di ospitalità autonome basate sulla solidarietà tra le donne, alle vittime di violenza che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica, per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato, mirante all'inclusione sociale e all'autonomia che comprenda il necessario supporto anche nella fase successiva a quella del più immediato pericolo;

c) sostenere e valorizzare le esperienze di aiuto e auto mutuo aiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull'accoglienza e sulla solidarietà, in particolare tra donne.

d) promuovere interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza, ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali.

2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati attraverso le strutture antiviolenza di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c).

3. La Regione ha la facoltà di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali per femminicidio e in tutti i procedimenti penali aventi ad oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni dei soggetti tutelati dalla presente legge, senza ulteriori oneri per la finanza regionale. Le somme percepite a titolo di risarcimento sono destinate al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (6.2)

"All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) del comma 1 le parole <<di disagio>> sono soppresse;

alla lettera b) del comma 1 prima delle parole <<fornire accoglienza e ospitalità in strutture>> sono aggiunte le seguenti parole <<in caso di impossibilità dell'allontanamento del maltrattante dalla casa familiare o in attesa dell'allontanamento>>."

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (6.3)

"1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 le parole <<ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche attraverso forme di accompagnamento al lavoro, di formazione professionale, inclusi i tirocini extracurricolari e le altre misure di politica attiva per l'impiego, nonché a favorire il coinvolgimento della cooperazione sociale e sostenere iniziative imprenditoriali>>."

Note: Il presente emendamento intende ricordare l'ampio spettro di interventi che possono essere attivati nell'ambito delle politiche attive per l'impiego per favorire l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza e la necessità di coinvolgimento anche del mondo della cooperazione sociale. Questo avendo in considerazione gli incentivi occupazionali previsti dalla legislazione nazionale a favore delle cooperative sociali per le assunzioni di donne vittime di violenza (sgravio contributivo previsto dalla L. 205/2017 e prorogato per l'anno 2021 in base all'art. 12 c. 16-bis del D.L. 137/2020).

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (6.4)

"1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole <<violenza sulle donne.>> sono aggiunte le seguenti: <<Nei procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro può costituirsi parte civile la Consigliera regionale di parità.>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. L'Amministrazione regionale segnala al Difensore civico ogni fatto ascrivibile ai reati previsti dall'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della costituzione di parte civile al processo.>>."

Note: Il presente emendamento intende salvaguardare le specifiche competenze attribuite dalla legislazione nazionale alla

Consigliera regionale di parità e al Difensore Civico regionale nella costituzione di parte civile nei procedimenti penali riferiti ad atti di violenza nei confronti delle donne, rispettivamente con riferimento a violenze e molestie nei luoghi di lavoro e ai reati in cui persona offesa sia persona con disabilità.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 6.1.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 6.2.

La consigliera DAL ZOVO illustra gli emendamenti 6.3 e 6.4.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara favorevole all'emendamento 6.3, contraria a tutti gli altri) e la Giunta (che si associa ai pareri della Relatrice Piccin).

L'emendamento 6.1, posto in votazione, non viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera Santoro, l'emendamento 6.2, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 50: favorevoli 13; contrari 23*).

L'emendamento 6.3, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

L'emendamento 6.4, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 6, posto in votazione così come emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 6 bis.:

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento aggiuntivo (6 bis.1)

"Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Coordinamento con azioni e interventi previsti dalla legge regionale 31/2015)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), la Regione promuove e sostiene:

a) progetti e interventi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle donne straniere vittime di violenza, di tratta oppure di grave sfruttamento, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629 GAI);

b) azioni di supporto rivolte alle donne e alle bambine che abbandonano i propri paesi di origine e/o di provenienza per il fondato timore di esservi sottoposte a gravi forme di violenza di genere quali i matrimoni forzati e altre forme di violenza domestica, le mutilazioni genitali femminili, e che richiedono di conseguenza protezione internazionale, in collaborazione con i soggetti del privato sociale e gli enti locali gestori nel FVG dei progetti del Sistema di accoglienza e Integrazione (SAI) di cui al D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 173;

c) azioni di sostegno a favore di coloro che richiedono protezione internazionale per il fondato timore di

essere sottoposti nel paese di origine e/o di provenienza a persecuzioni o gravi violazioni dei diritti umani in ragione del loro orientamento sessuale e/o identità di genere.

2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 potranno integrarsi con quelli attuati attraverso le strutture anti-violenza di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c), ovvero con quelli previsti all'articolo 10.>>."

Nota: Il presente emendamento intende rafforzare le azioni volte ad una pronta identificazione delle vittime di tratta e di violenza di genere nei flussi migratori e nelle conseguenti procedure di accoglienza affinché possano essere messi in atto con la necessaria tempestività quegli interventi di protezione, nonché vengano attivati i canali prioritari di esame per la determinazione della protezione internazionale da parte delle competenti commissioni territoriali. Questo anche al fine di contribuire con azioni di sostegno all'ottemperanza agli obblighi previsti dalle direttive europee in materia così come dalla stessa Convenzione di Istanbul (art. 60).

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

La consigliera DAL ZOVO illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito prendono la parola per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria all'emendamento 6 bis.1) e la Giunta (che si associa ai pareri della Relatrice Piccin).

L'emendamento 6 bis.1, istitutivo dell'articolo 6 bis, posto in votazione, non viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi degli articoli 6 ter, 6 quater e 6 quinquies:

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento aggiuntivo (6 ter.1)

Dopo l'articolo 6 bis, aggiungere i seguenti articoli:

<<Art. 6 ter

(Reddito di libertà)

1. La Regione istituisce il Reddito di Libertà (RDL) quale misura specifica di sostegno economico alle donne vittime di violenza domestica, prive di mezzi, con o senza figli di minore età, al fine di favorirne l'uscita dal contesto di violenza o maltrattamento, l'emancipazione e la piena acquisizione dell'autonomia.

2. Il RDL è concesso nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati, alle donne vittime di violenza, con o senza figli di minore età, che stipulano un patto con i Servizi sociali dei Comuni territorialmente competenti, aderendo ad un progetto personalizzato di uscita dalla violenza, superamento della situazione di disagio e recupero dell'autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

3. Il progetto personalizzato è elaborato dai soggetti coinvolti nel Sistema dei servizi sociali e sociosanitari integrati per il contrasto alla violenza di genere così come definito per consistenza e modalità di azione all'articolo 12, insieme alle donne vittime di violenza e secondo le linee guida di cui al comma 8 del presente articolo. Nella redazione del piano possono essere coinvolte la rete scuola - università, i servizi regionali per il lavoro, le organizzazioni sindacali.

4. Il progetto personalizzato può, a titolo esemplificativo, prevedere singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:

a) l'erogazione di un sussidio economico;

b) l'accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;

c) l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia, o con

incentivi per favorire l'inizio di un'attività in proprio;

d) l'aiuto economico per favorire la mobilità geografica per far fronte alla violenza ed al pericolo;

e) la garanzia della continuità scolastica per i figli minori e maggiorenni che debbano completare il ciclo di istruzione.

5 Possono accedere al RDL le donne con o senza figli di minore età, vittime di violenza, certificata dai Servizi sociali dei Comuni di residenza o del nuovo domicilio, in caso di allontanamento anche volontario dal Comune di residenza, o dai Centri antiviolenza.

6. La domanda di accesso al RDL è presentata ai Servizi sociali del Comune di residenza o del Comune in cui si è stabilito il domicilio, in caso di allontanamento anche volontario dal Comune di residenza; la procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è pertanto cura dell'amministrazione pubblica acquisire i certificati relativi alla pratica o, comunque, garantire la copertura degli eventuali costi.

7. Il RDL è corrisposto per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi.

8. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce le linee guida per la redazione del progetto personalizzato e il regolamento concernente i criteri e le modalità di accesso e concessione del RDL nonché di ripartizione degli stanziamenti previsti.

9. Per le finalità previste dal comma 1 si fa riferimento al Fondo per il contrasto alla violenza di genere di cui all'art. 21 della presente legge.

Art. 6 quater

(Modifiche alla legge regionale 18/2005 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) è aggiunta la seguente:

<<c bis) donne vittime di violenza o maltrattamenti al fine di facilitare la fuoriuscita dalla situazione di disagio e il recupero dell'autonomia.>>.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 30 della legge regionale 18/2005 è aggiunto il seguente:

<<2 ter. Per regolare i rapporti di lavoro e le assunzioni delle donne vittime di violenza la Regione può attivare intese e protocolli con i ministeri competenti e con le associazioni datoriali>>.>>

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento aggiuntivo (6 quinquies.1)

1. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 quinquies

(Modifiche alla legge regionale 18/2005)

1. Alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 sono aggiunte le seguenti:

<<c bis) donne vittime di violenza o maltrattamenti al fine di facilitare l'uscita dalla situazione di disagio ed il recupero dell'autonomia;

c ter) persone che hanno iniziato o hanno portato a termine un percorso di transizione di genere e che possono incontrare ostacoli nella loro inclusione lavorativa anche per effetto di discriminazioni nell'accesso al mercato del lavoro.>>.

b) dopo il comma 2 ter dell'articolo 30 della legge regionale 18/2005 è aggiunto il seguente:

<<2 quater) Al fine di favorire l'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere c) bis e c ter, la Regione può attivare protocolli di intesa e di collaborazione con le associazioni datoriali e i soggetti

della cooperazione sociale, anche coinvolgendo le strutture antiviolenza di cui all'articolo 19 [PDL 127_6-A] e i soggetti titolari dei progetti e degli interventi di cui all'articolo 10. [PDL 127_6-A].>>>.

Note: L'emendamento intende inserire tra i beneficiari anche le persone transessuali o transgender che notoriamente risultano quelle più soggette a discriminazioni nell'accesso al mondo del lavoro durante tutta la fase della transizione di genere, che può durare anche diversi anni, e anche dopo il compimento della medesima con la rettificazione anagrafica. Inoltre, prevede la possibilità di stipula di protocolli di collaborazione tra la Regione e le parti datoriali ed il mondo della cooperazione sociale per favorire l'occupazione delle donne vittime di violenza e delle persone transgender in situazione di vulnerabilità. Il coinvolgimento del mondo della cooperazione sociale appare opportuno anche alla luce degli incentivi occupazionali previsti dalla legislazione nazionale a favore delle cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza (art. 12 c. 16-bis D.L. 137/2020 in combinato disposto con la previsione della legge n. 205/2017) Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Il PRESIDENTE informa che dopo l'articolo 6 bis sono da intendersi singolarmente considerati gli articoli 6 ter e 6 quater (compresi entrambi nell'emendamento 6 ter.1).

La consigliera DA GIAU illustra l'emendamento 6 ter.1 (comprendente anche il 6 quater).

La consigliera DAL ZOVO illustra l'emendamento 6 quinquies.1.

Dopo il solo intervento in discussione della consigliera SANTORO (la quale, in relazione al tema del reddito di libertà, sottolinea quanto l'indipendenza economica sia parte integrante del modello di vita), prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale, motivandone le ragioni, chiede al proponente il ritiro dell'emendamento 6 ter.1 e si dichiara contraria agli articoli 6 quater (compreso nell'emendamento 6 ter.1) e 6 quinquies) e la Giunta (che si rimette alle valutazioni della Relatrice Piccin).

A questo punto la consigliera SANTORO dichiarando di non voler ritirare l'emendamento 6 ter.1, ne chiede lo stralcio. (ad esclusione dell'articolo 6 quater).

Favorevole la Relatrice PICCIN, lo stralcio dell'emendamento 6 ter.1, è approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera Santoro, l'articolo 6 quater (compreso nell'emendamento 6 ter.1), posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 56: favorevoli 14; contrari 26*).

L'emendamento 6 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 6 quinquies, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (7.1)

"A) Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole <<fisica e psicologica,>> aggiungere le seguenti: <<anche in assenza del consenso paterno,>>.

B) Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole <<ai loro figli,>> aggiungere le seguenti: <<, anche in assenza del consenso paterno,>>."

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (7.2)

"Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 7 dopo le parole <<della relazione madre-bambino>> sono aggiunte le seguenti parole <<, indipendentemente da consenso del padre, e, in casi selezionati e in assenza di pericolo per il minore, attuano dei percorsi di recupero delle relazioni familiari;>>."

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La consigliera LIGUORI illustra l'emendamento 7.1.

La consigliera SANTORO, illustra l'emendamento 7.2.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria ad entrambi gli emendamenti) e la Giunta (che si rimette alle valutazioni della Relatrice Piccin).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera Santoro, entrambi gli emendamenti 7.1 e 7.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non vengono approvati (*rispettivamente: votazione n. 58: favorevoli 16, contrari 22; votazione n. 59: favorevoli 15, contrari 24*).

L'articolo 7, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (8.1)

"1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dai seguenti:

<<1. La Regione promuove misure a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita ai sensi della presente legge.

2. Ai fini della presente legge, per orfani per femminicidio si intendono gli orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere e per orfani per crimini domestici s'intendono gli orfani nel significato di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).>>."

Nota: al contrario di quanto si afferma nel dispositivo della norma così come proposta, la disposizione che si intenderebbe introdurre non è affatto coerente con la legislazione nazionale di cui alla L 4/2018 in quanto quest'ultima introduce norme a favore di orfani per crimini domestici, indipendentemente dal sesso del genitore rimasto vittima dell'atto criminoso, mentre in questo caso si intenderebbe tutelare solo l'orfano di femminicidio. In tal modo si introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento tra persone in condizione analoga (orfani per atto violento di uno dei genitori, o di parte dell'unione civile o della convivenza, sull'altro genitore o parte dell'unione civile o della convivenza), solo in ragione del sesso del genitore vittima dell'atto criminoso.

La soluzione proposta prende spunto da analoga normativa adottata dalla Regione Lombardia che ha inteso espressamente citare ambedue le situazioni ovvero gli orfani a causa di femminicidio, intesi quali "gli orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere" e gli orfani di crimini domestici nel significato di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici). Si veda l'articolo 20, comma 1, lett. b) della l.r. Lombardia 30 dicembre 2019, n. 23 che ha così inteso emendare la precedente legislazione regionale in materia di violenza di genere.

L'emendamento non comporta oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (8.2)

"1. Dopo la parola <<femminicidio>> della rubrica sono aggiunte le seguenti: <<e di crimini domestici>>."

Nota: al contrario di quanto si afferma nel dispositivo della norma così come proposta, la disposizione che si intenderebbe introdurre non è affatto coerente con la legislazione nazionale di cui alla legge 4/2018 in quanto quest'ultima introduce norme a favore di orfani per crimini domestici, indipendentemente dal sesso del genitore rimasto vittima dell'atto criminoso, mentre in questo caso si intenderebbe tutelare solo l'orfano di femminicidio. In tal modo si introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento tra persone in condizione analoga (orfani per atto violento di uno dei genitori, o di parte dell'unione civile o della convivenza, sull'altro genitore o parte dell'unione civile o della convivenza), solo in ragione del sesso del genitore vittima dell'atto criminoso.

La soluzione proposta prende spunto da analoga normativa adottata dalla Regione Lombardia che ha inteso espressamente citare ambedue le situazioni, intesi quali "gli orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere" e gli orfani di crimini domestici nel significato di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).

L'emendamento non comporta oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La consigliera DAL ZOVO illustra tali emendamenti.

A questo punto, il PRESIDENTE, su richiesta della Relatrice PICCIN, sospende brevemente la seduta, in modo da consentire una verifica tecnica.

La seduta viene così sospesa alle ore 17.10.

La seduta riprende alle ore 17.17.

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, dà la parola alla Relatrice PICCIN, la quale, motivandone le ragioni, chiede al proponente il ritiro dell'emendamento 8.1 e, nel contempo, propone il seguente emendamento orale all'articolo 8, che viene accettato dalla Presidenza: *sostituire nell'articolo 8 la parola <<femminicidio>> con le parole <<crimini domestici>>.*

A questo punto la consigliera DAL ZOVO ritira l'emendamento 8.1.

Favorevoli la Relatrice e la Giunta, l'emendamento 8.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 8, posto in votazione nel testo emendato anche con riferimento alla modifica verbale avanzata dalla Relatrice Piccin, viene approvato.

All'articolo 9 è stato presentato il seguente emendamento:

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento soppressivo (9.1)

"Al comma 2 dell'articolo 9 le parole <<in ambito sociosanitario>> sono soppresse."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La consigliera SANTORO illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria all'emendamento) e la Giunta (che si rimette alle valutazioni della Relatrice

Piccin).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera Santoro, l'emendamento 9.1, posto in votazione, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 63: favorevoli 11; contrari 20).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla Relatrice Piccin, l'articolo 9, posto in votazione, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (votazione n. 64: favorevoli 25; contrari 8; astenuti 5).

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (10.1)

"Art. 10 (Interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza)

All'articolo 10 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) La rubrica dell'articolo 10 diventa <<Interventi in favore di persone vittime di discriminazione o di violenza, in particolare in ragione del loro orientamento sessuale e all'identità di genere>>

b) Il comma 1, dopo le parole <<di discriminazione o di violenza>> vengono inserite le seguenti <<, commesse in particolare in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere>>"

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (10.2)

"A) Nella Rubrica dell'articolo 10 le parole <<e di violenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<dovuta all'orientamento sessuale e all'identità di genere>>.

B) Al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole <<o di violenza>> sono aggiunte le seguenti: <<commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere>>."

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (10.3)

"All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

la Rubrica è interamente sostituita dalle seguenti parole <<Interventi a favore di persone vittime di discriminazione dovuta all'orientamento sessuale e all'identità di genere>>;

al comma 1 dopo le parole <<di discriminazione o di violenza>> sono aggiunte le seguenti parole <<commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere,>>."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (10.4)

"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

<<1 bis Tali progetti e iniziative devono garantire adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e, ove necessario, adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché a soggetti che si trovano in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento>>."

*Nota: in coerenza con quanto previsto dall'articolo 105 quater del Decreto Legge 19 maggio 2020 n 34.
Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.*

PICCIN, NICOLI, MATTIUSI, MORAS, MORANDINI

Emendamento modificativo (10.5)

"1. Al comma 2 dell'articolo 10 le parole << organizzazioni di volontariato e associazioni, iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate>> sono sostituite dalle parole <<ed enti del Terzo settore impegnati>>."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (10.6)

"1. Il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<3. Nelle attività previste dalle misure e dagli interventi di cui ai commi 1, 1 bis e 2 viene garantito l'anonimato delle vittime, il pieno rispetto della loro dignità e della libertà di realizzazione di ogni persona.>>."

Nota: l'emendamento inserisce la garanzia dell'anonimato alle vittime, vista la natura degli interventi finanziati.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (10.7)

"1. Alla rubrica dell'articolo 10 le parole<<e di violenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere>>."

Nota: L'emendamento propone il seguente cambiamento in coerenza con quanto previsto dall'articolo 105 quater del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 10.1.

La consigliera LIGUORI illustra l'emendamento 10.2.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 10.3.

La consigliera DAL ZOVO illustra gli emendamenti 10.4, 10.6 e 10.7.

La Relatrice PICCIN illustra l'emendamento 10.5.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara favorevole agli emendamenti 10.5 e 10.6, contraria a tutti gli altri) e la Giunta (che si associa ai pareri della Relatrice Piccin).

L'emendamento 10.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 10.2 e 10.3, posti in votazione congiuntamente in quanto di identico contenuto, non vengono approvati.

L'emendamento 10.4, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 10.5 e 10.6, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono entrambi approvati all'unanimità.

L'emendamento 10.7, posto in votazione, non viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla Relatrice Piccin, l'articolo 10, posto in votazione così come emendato, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (votazione n. 71: favorevoli 25; astenuti 17).

All'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (11.1)

"1. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole <<violenza di genere>> sono inserite le seguenti:<< alla discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere>>;*
- b) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole <<violenza di genere>> sono aggiunte le seguenti: << alla discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere>>;*
- c) dopo la lettera e) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:*
<<e bis) un rappresentante del progetto regionale "FVG in rete contro la tratta;
e ter) un rappresentante delle associazioni LGBTI+ più rappresentative operanti in FVG>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri per l'amministrazione regionale

HONSELL

Emendamento modificativo (11.2)

"Art. 11 (Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Nella rubrica le parole <<alla violenza di genere>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle violenze>>;*
- b) Al comma 1 le parole <<alla violenza di genere>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle violenze di cui all'articolo 1, comma 1>>;*
- c) Al comma 2 lettera c) le parole <<di violenza contro le donne>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle violenze>>;*
- d) Al comma 2 lettera d) le parole <<alla violenza di genere>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle violenze>>;*
- e) Al comma 5 le parole <<alla violenza di genere>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle violenze>>."*

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI, MORAS, MORANDINI

Emendamento modificativo (11.3)

"1. Al comma 3, articolo 11 dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

<<e bis) due rappresentanti degli enti del Terzo settore con sede in Regione che operano in materia di contrasto alle violenze e alle discriminazioni, dagli stessi individuati.>>."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (11.4)

"1. Dopo le parole <<violenza di genere>> della Rubrica dell'articolo 11 sono aggiunte le seguenti: <<

alla discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

La consigliera DAL ZOVO illustra gli emendamenti 11.1 e 11.4.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 11.2.

La Relatrice PICCIN illustra l'emendamento 11.3.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara favorevole all'emendamento 11.3, contraria a tutti gli altri) e la Giunta (che si associa ai pareri della Relatrice Piccin).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera Santoro, l'emendamento 11.1, posto in votazione, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 72: favorevoli 17; contrari 23*).

L'emendamento 11.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 11.3, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

L'emendamento 11.4 decade.

L'articolo 11, posto in votazione così come emendato, viene approvato.

All'articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI

Subemendamento modificativo all'emendamento numero 12.1 (12.0.1)

“L'emendamento n. 12.1 è così sostituito:

Al comma 3 dell'articolo 12 le parole <<in sinergia con gli enti del Terzo settore>> sono sostituite con le seguenti parole <<in sinergia con i centri antiviolenza>>;

Al comma 5 dopo le parole <<in sinergia con gli altri servizi>> sono aggiunte le seguenti parole <<, i centri antiviolenza>>.”

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

BIDOLI, MORETUZZO

Emendamento modificativo (12.1)

“1. Al comma 3 dell'articolo 12 dopo le parole <<enti del Terzo settore>> sono aggiunte le seguenti: <<che svolgono attività afferente alla tematica>>.”

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (12.2)

“Al comma 4 dell'articolo 12 dopo le parole <<di cui alla medesima legge regionale 22/2019 e alla legge regionale 6/2006>> sono aggiunte le seguenti parole <<, e in coerenza con il decreto della Direzione centrale salute n. 2400/SPS del 19/11/2019, denominato Percorso Ospedaliero per le donne che

subiscono violenza,>>"

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Il consigliere BIDOLI illustra l'emendamento 12.1.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 12.2 ed il subemendamento 12.0.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria ad entrambi gli emendamenti) e la Giunta (che si associa ai pareri della Relatrice Piccin).

Gli emendamenti 12.1 e 12.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla Relatrice Piccin, l'articolo 12, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (votazione n. 79: favorevoli 27; contrari 15).

All'articolo 13 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI, MORAS, MORANDINI

Emendamento modificativo (13.1)

"1. Al comma 1, articolo 13 le parole <<entro il 31 gennaio di ogni anno,>> sono soppresse e la parola <<adotta>> è sostituita dalla parola <<approva>>."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (13.2)

"1. Al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole: <<Commissione consiliare competente>> sono inserite le seguenti: <<, il Garante regionale dei diritti della persona>>."

Nota: tenendo conto che gli interventi del Piano triennale regionale sono fondati su fattori che rientrano nella competenza del Garante regionale dei diritti della persona, in base alla legge istitutiva della figura del Garante, cioè legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 e s.m.i., si ritiene opportuno che detta Autorità di Garanzia venga consultata nella procedura di formazione del medesimo.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (13.3)

"All'articolo 13 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) La rubrica dell'articolo 13 diventa <<(Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza sulle donne e la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere)>>

b) al comma 1, dopo le parole <<per contrastare la violenza sulle donne>> vengono inserite le seguenti <<e la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere>>"

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (13.4)

"A) Nella Rubrica dell'articolo 13 dopo le parole <<la violenza>> sono aggiunte le seguenti: <<sulle

donne e la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere>> .

B) Al comma 1 dell'articolo 13 le parole <<e ogni forma di discriminazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<e la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere>>."

Nota: L'emendamento non comporta nuove spese od oneri aggiuntivi al Bilancio della Regione.

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (13.5)

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

la Rubrica è interamente sostituita dalle seguenti parole <<Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza sulle donne e la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere>>;

al comma 1 le parole <<e ogni forma di discriminazione>> sono sostituite dalle seguenti parole <<e la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.>>.

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (13.6)

"1. Al comma 1 dell'articolo 13 le parole: <<e ogni forma di discriminazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<e la discriminazione basata sull'origine etnica, credo religioso e convinzioni personali, nazionalità, sesso, orientamento sessuale e identità di genere, disabilità, e ogni altra condizione potenzialmente discriminante>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

MORAS, PICCIN

Emendamento modificativo (13.7)

"La rubrica dell'articolo 13 (Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza) è sostituita dalla seguente: <<Piano triennale regionale degli interventi per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni>> "

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (13.8)

1. Dopo le parole <<la violenza>> della rubrica sono aggiunte le seguenti: <<sulle donne e ogni forma di discriminazione>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

La Relatrice PICCIN illustra l'emendamento 13.1.

La consigliera DAL ZOVO illustra gli emendamenti 13.2, 13.6 e 13.8.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 13.3.

La consigliera LIGUORI illustra l'emendamento 13.4.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 13.5.

Il consigliere MORAS illustra l'emendamento 13.7.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara favorevole agli emendamenti 13.1 e 13.7, contraria a tutti gli altri) e la Giunta (che si associa ai pareri della Relatrice Piccin).

L'emendamento 13.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 13.2, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 13.3, 13.4 e 13.5, posti in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, non vengono approvati.

L'emendamento 13.6, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 13.7, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 13.8 decade.

L'articolo 13, posto in votazione così come emendato, viene approvato.

All'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (14.1)

"L'articolo 14 viene così sostituito:

<<Art. 14

(Strutture antiviolenza)

1. Le strutture antiviolenza sono deputate a fornire su tutto il territorio regionale attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia delle donne che hanno subito violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli minori nonché delle persone vittime di violenza perpetrata per motivi di razzismo, credo religioso, cultura, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, nonché a quella perpetrata nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità, nonché interventi e servizi per il recupero delle persone che hanno agito violenza o che ritengano di poter agire violenza in futuro.

2. Le strutture antiviolenza comprendono:

a) i centri antiviolenza;

b) le case rifugio;

c) le case di semiautonomia;

3. I centri antiviolenza, le case rifugio e le case di semiautonomia prevedono metodologie di accoglienza basate sulla solidarietà e sulle relazioni tra le persone accolte e tra le stesse e il personale professionalmente competente, promuovendo l'autodeterminazione e garantendo l'anonimato dell'ospite, salvo diversa decisione dello stesso.

4. Le strutture antiviolenza sono gestite:

a) da enti locali, anche in forma associata;

b) da enti del Terzo settore che hanno quale scopo statutario primario la lotta a ogni forma di violenza contro le donne o perpetrata per motivi di razzismo, credo religioso,

cultura, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, nonché a quella perpetrata nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità, che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia e che utilizzano una metodologia di accoglienza basata sulla solidarietà tra le persone;

c) mediante forme collaborative tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (14.2)

"L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Strutture antiviolenza per donne e minori)

1. Le strutture antiviolenza sono deputate a fornire su tutto il territorio regionale attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia delle donne che hanno subito violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli minori.

2. Le strutture antiviolenza comprendono:

a) i centri antiviolenza;

b) le case rifugio;

c) le case di semiautonomia;

3. I centri antiviolenza, le case rifugio e le case di semiautonomia sono strutture dedicate a tutte le donne e ai loro figli minori, senza distinzione o discriminazione alcuna. Prevedono metodologie di accoglienza basate sulla solidarietà e sulle relazioni tra le donne accolte e tra le stesse e il personale femminile professionalmente competente e promuovono l'autodeterminazione e garantiscono l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della stessa.

4. Le strutture antiviolenza sono gestite:

a) da enti locali, anche in forma associata;

b) da enti del Terzo settore che hanno quale scopo statutario primario la lotta a ogni forma di violenza contro le donne e i figli minori, che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia e che utilizzano una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;

c) mediante forme collaborative tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).>>."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 14.1.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 14.2.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria ad entrambi gli emendamenti) e la Giunta (che si associa ai pareri della Relatrice Piccin).

Gli emendamenti 14.1 e 14.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla Relatrice Piccin, l'articolo 14, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (votazione n. 88: favorevoli 23; contrari 9; astenuti 6).

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 14 bis:

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (14 bis.1)

"Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis

(Strutture per uomini che agiscono violenza)

1. I centri per autori di violenza sono strutture dedicate a tutti gli uomini senza distinzione o discriminazione alcuna. Adottano percorsi di accompagnamento ~~e sostegno~~ degli uomini al fine di promuovere il cambiamento comportamentale e culturale nelle relazioni affettive e la cessazione degli agiti violenti in tutte le sue forme.

2. I centri per autori di violenza possono essere gestiti anche da enti del Servizio sanitario regionale, anche con le modalità di collaborazione cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 14.>>."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale

La consigliera SANTORO illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria all'emendamento) e la Giunta (che si associa al parere della Relatrice Piccin).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla consigliera Santoro, l'emendamento 14 bis.1, istitutivo dell'articolo 14 bis, posto in votazione, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 89: favorevoli 15; contrari 24).

All'articolo 15 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (15.1)

"All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 lettera c) la parola <<empowerment>> è sostituita dalle seguenti: <<rafforzamento dell'autodeterminazione>>;

b) Al comma 1 lettera c) dopo la parola <<donne>> si aggiungono: <<nonché di altri soggetti>>;

c) Al comma 2 le parole <<le donne accolte e i loro figli>> sono sostituite dalle seguenti: <<i soggetti coinvolti>>;

d) Al comma 3 le parole <<alle donne>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti beneficiari>>.

e) Al comma 3 lettera g) le parole <<della donna>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle vittime>>;

f) Al comma 3 lettera g) la parola <<ognuna>> è sostituita dalla seguente: <<ognuno>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (15.2)

"1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 è inserito il seguente:

<<4 bis. Il Centro antiviolenza dispone di adeguati servizi di traduzione e mediazione linguistica e culturale per l'assistenza alle donne straniere, avvalendosi di personale in possesso di specifica professionalità e adeguatamente formato, tra cui eventualmente i mediatori previsti dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 31/2015.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 15.1.

La consigliera DAL ZOVO illustra l'emendamento 15.2.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria ad entrambi gli emendamenti) e la Giunta (che si associa ai pareri della Relatrice Piccin).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Honsell, l'emendamento 15.1, posto in votazione, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 90: favorevoli 14, contrari 25*).

L'emendamento 15.2, posto in votazione, non viene approvato.

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dalla Relatrice Piccin, l'articolo 15, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n.92: favorevoli 25; astenuti 12*).

All'articolo 16 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (16.1)

"L'articolo 16 viene sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Case rifugio)

1. Le Case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea che accolgono a titolo gratuito le donne, sole o con figli, e le vittime di violenza perpetrata per motivi di razzismo, credo religioso, cultura, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, nonché a quella perpetrata nei confronti dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza. A dette strutture si possono rivolgere tutte le persone, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro cittadinanza e dal luogo di residenza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

2. Le Case rifugio segrete o con garanzia di sicurezza devono rispondere ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23.

3. L'accesso alle Case rifugio avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le medesime afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. Gli ospiti, con gli eventuali figli minori, sono coadiuvati da

operatrici che hanno anche il compito di favorire l'autogestione.>>"

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Il consigliere HONSELL illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria all'emendamento) e la Giunta (che si associa al parere della Relatrice Piccin).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal consigliere Honsell, l'emendamento 16.1, posto in votazione, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 93: favorevoli 14, contrari 25*).

L'articolo 16, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 17, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 18 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (18.1)

"All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Prima del comma 1 si aggiunge il comma 1 ante:

<<1 ante. I centri per autori di violenza sono strutture dedicate a tutti i soggetti che agiscono violenza, senza alcuna distinzione o discriminazione alcuna. Adottano percorsi di accompagnamento e sostegno delle persone al fine di promuovere il cambiamento comportamentale e culturale nelle relazioni affettive e sociali e la cessazione degli agiti violenti in tutte le sue diverse forme;

b) Dopo il comma 4 si aggiunge il comma 4 bis: <<4 bis. I centri per autori di violenza possono essere gestiti anche da enti del Servizio sanitario regionale, anche con le modalità di collaborazione cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 14.>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (18.2)

1. Il comma 4 dell'articolo 18 è soppresso.

Nota: il comma è ridondante rispetto all'articolo 20. I centri di cui all'articolo 18 vengono ricompresi tra le strutture antiviolenza dell'articolo 20, per le quali si propone una riorganizzazione complessiva sotto la governance della Regione.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

Il consigliere HONSELL, dopo avere illustrato l'emendamento 18.1, lo ritira.

La consigliera DAL ZOVO illustra l'emendamento 18.2.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria all'emendamento 18.2) e la Giunta (che si associa al parere della Relatrice Piccin).

L'emendamento 18.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 18, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 19 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (19.1)

"L'articolo 19 viene così sostituito:

<<Art. 19

(Elenco regionale delle strutture)

1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'elenco regionale delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 14, suddiviso in 3 sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, e alle Case di semiautonomia.
2. L'elenco è pubblicato sul sito internet della Regione, con modalità idonee a garantire l'impossibilità di localizzazione delle Case rifugio e delle Case di semiautonomia.
3. Presso la stessa Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'elenco dei Centri per autori di violenza, di cui all'articolo 18. L'elenco è pubblicato sul sito Internet della Regione.
4. L'iscrizione negli elenchi è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.>>"

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (19.2)

"L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19

(Elenco regionale delle strutture)

1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'elenco regionale delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 14, suddiviso in 3 sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, e alle Case di semiautonomia.
2. L'elenco è pubblicato sul sito internet della Regione, con modalità idonee a garantire l'impossibilità di localizzazione delle Case rifugio e delle Case di semiautonomia
3. Presso la stessa Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'elenco dei Centri per uomini che agiscono violenza, di cui all'articolo 14 bis. L'elenco è pubblicato sul sito Internet della Regione.
4. L'iscrizione negli elenchi è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.>>."

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (19.3)

"1. Al comma 1 dell'articolo 19 le parole <<quattro sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, e alle Case di semiautonomia e ai Centri per autori di violenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, e alle Case di semiautonomia, ai Centri

per autori di violenza, nonché alle strutture di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno di cui all'articolo 10>>.”

Nota: vengono inserite tra le strutture antiviolenza anche le strutture di accoglienza per persone discriminate in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere di cui all'articolo 10.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

Il consigliere HONSELL ritira l'emendamento 19.1 e anticipa il ritiro degli emendamenti 20.1 e 23.1.

L'emendamento 19.2 decade.

La consigliera DAL ZOVO illustra l'emendamento 19.3.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria all'emendamento 19.3) e la Giunta (che si associa al parere della Relatrice Piccin).

L'emendamento 19.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 19, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 20 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (20.1) RITIRATO

“L'articolo 20 viene così sostituito:

<<Art. 20

(Rapporti con le strutture pubbliche)

1. Le strutture di cui agli artt. 14 e 18 mantengono, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati di violenza, l'inclusione lavorativa, quali i Servizi sociali dei Comuni, i servizi ospedalieri e specialistici degli enti del Servizio sanitario regionale, le forze dell'ordine, i tribunali, i servizi pubblici di assistenza alloggiativa, il sistema dei servizi pubblici regionali per l'impiego e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del percorso assistenziale e la continuità degli interventi.>>”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (20.2)

“1. Al comma 1 dell'articolo 20 le parole <<Le strutte antiviolenza mantengono, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, rapporti costanti e funzionali con>> sono sostituite dalle seguenti: <<Al fine di garantire uniformità dei servizi e degli standard degli interventi a livello regionale, la Regione promuove la creazione di forme di governance adeguate di collaborazione e integrazione tra le strutture anti-violenza di cui all'articolo 19 comma 1 e>>”

Nota: L'emendamento intende rafforzare il ruolo di governance e di regia della Regione al fine di assicurare il necessario supporto alle strutture antiviolenza nella definizione e implementazione dei protocolli di intesa e garantire l'uniformità di servizi e standard a livello regionale.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (20.3)

"Al comma 1 dell'articolo 20 le parole <<Le strutture antiviolenza>> sono sostituite dalle seguenti parole <<Le strutture di cui agli artt. 14 e 14 bis>>."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La consigliera DAL ZOVO illustra l'emendamento 20.2.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 20.3.

L'emendamento 20.3 è decaduto.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria all'emendamento 20.2) e la Giunta (che si associa al parere della Relatrice Piccin).

L'emendamento 20.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 20, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 21 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (21.1)

"Il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

<<1. È istituito il Fondo per il contrasto alla violenza di genere destinato al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e 10.>>."

MORAS, PICCIN

Emendamento modificativo (21.2)

"All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<Fondo per il contrasto alla violenza di genere>> sono sostituite dalle seguenti <<Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni>>;

b) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: <<Istituzione del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni>>."

L'emendamento 21.1 è decaduto.

La Relatrice PICCIN illustra l'emendamento 21.2.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara favorevole all'emendamento 21.2) e la Giunta (che si associa al parere della Relatrice Piccin).

L'emendamento 21.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 21, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'articolo 22, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 23 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (23.1) RITIRATO

"L'articolo 23 viene così sostituito:

<<Art. 23

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento regionale sono stabiliti:

a) i requisiti strutturali e organizzativi ai fini del funzionamento dei centri antiviolenza, delle case rifugio, delle case di semiautonomia e dei centri per autori di violenza;

b) i requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 19, nonché le regole di aggiornamento e tenuta degli stessi;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse afferenti alle quote del Fondo per il contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 21.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.>>"

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SANTORO, DA GIAU, COSOLINI, CONFICONI, DAL ZOVO

Emendamento modificativo (23.2)

"Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole <<delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 14>> sono sostituite dalle seguenti <<delle strutture antiviolenza per donne e minori di cui all'articolo 14>>;

dopo le parole <<delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 14>> aggiungere le seguenti parole <<e delle strutture per uomini che agiscono violenza di cui all'articolo 14 bis>>."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'emendamento 23.1 è stato ritirato, comunica che l'emendamento 23.2 è decaduto.

Non essendoci iscritti al dibattito, l'articolo 23, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 23 bis:

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento aggiuntivo (23 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 23 viene inserito il seguente:

<<Art. 23 bis

(Attività di informazione e comunicazione)

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle forme e modalità di comunicazione istituzionale previste all'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, con il coinvolgimento degli organismi

istituzionali tra cui il CORECOM e il Comitato per le Pari Opportunità, degli enti locali, dei soggetti gestori del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, delle strutture anti-violenza e degli altri soggetti che operano per la finalità della presente legge:

a) promuove la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica delle attività di cui alla presente legge mediante specifiche campagne informative;

b) adotta le misure che consentono alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili, tra cui la diffusione capillare della conoscenza dei numeri di primo soccorso quali il 112 e il 1522.>>."

Nota: il presente emendamento promuove campagne di comunicazione di massa finalizzate a raggiungere una platea più ampia possibile diffondendo l'accesso ai servizi di aiuto e soccorso.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

La consigliera DAL ZOVO illustra l'emendamento 23 bis.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria all'emendamento 23 bis.1) e la Giunta (che si associa al parere della Relatrice Piccin).

L'emendamento 23 bis.1, istitutivo dell'articolo 23 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 23 ter:

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento aggiuntivo (23 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 23 bis è aggiunto il seguente:

<<Art 23 ter

(Programmi di sicurezza urbana)

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi 5 e 11 dell'Agenda 2030, promuove politiche locali per la sicurezza urbana in un'ottica di genere. In particolare:

a) crea condizioni di maggiore sicurezza per le donne e le persone più vulnerabili attraverso la progettazione degli spazi urbani in un'ottica di genere, attraverso interventi quali parcheggi rosa, fermate a richiesta dei mezzi pubblici, sorveglianza con telecamere nei punti sensibili;

b) prevede all'interno del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza di cui all'articolo 6 della legge regionale 5/2021 programmi specifici rivolti a una maggiore sicurezza di genere nelle aree urbane, anche attraverso la formazione della polizia locale e dei volontari per la sicurezza sui temi della sicurezza di genere."

Nota: Il presente emendamento viene presentato per dare maggior tutela alle donne nei contesti urbani, anche attraverso la progettazione di città sicure e a misura di donna.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

La consigliera DAL ZOVO illustra l'emendamento 23 ter.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara contraria all'emendamento) e la Giunta (che si associa al parere della Relatrice Piccin).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal capogruppo Sergio, l'emendamento 23 ter.1, istitutivo dell'articolo 23 ter, posto in votazione, mediante procedimento

elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 107: favorevoli 11; contrari 26).

All'articolo 24 è stato presentato il seguente emendamento:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI, MORAS, MORANDINI

Emendamento soppressivo (24.1)

"1. L'articolo 24 è soppresso."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La Relatrice PICCIN illustra l'emendamento 24.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara favorevole all'emendamento) e la Giunta (che si associa al parere della Relatrice Piccin).

A questo punto, il PRESIDENTE informa che, in termini regolamentari, verrà posto in votazione il mantenimento dell'articolo 24.

Dopo un intervento della consigliera SANTORO, a cui replica immediatamente la Relatrice PICCIN, il mantenimento dell'articolo 24, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 24 bis:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI, MORAS, MORANDINI

Emendamento aggiuntivo (24 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 24 bis

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto dell'Organismo tecnico-consultivo di cui all'articolo 11, presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che documenta, in particolare:

a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori;

b) una descrizione dello stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riferimento alla domanda e l'offerta dei servizi forniti;

c) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio.

2. La relazione di cui al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

3. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 30 giugno 2025.>>."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La Relatrice PICCIN illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, la Relatrice PICCIN (la quale si dichiara favorevole all'emendamento) e la Giunta (che si associa al parere della Relatrice Piccin).

L'emendamento 24 bis.1, istitutivo dell'articolo 24 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 24 ter:

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento aggiuntivo (24 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 24 bis è inserito il seguente:

<<Art. 24 ter

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di prevenzione e lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere e contro ogni forma di violenza sulle donne.

2. A tal fine, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti, mediante presentazione di una relazione triennale nella quale devono essere indicati, tra l'altro:

a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza in ragione del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere e di violenza sulle donne e i loro figli;

b) una descrizione dello stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riferimento alla domanda e l'offerta dei servizi forniti;

c) gli interventi di coordinamento attuati dalla Regione;

d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio.

3. La relazione prevista al comma 2 è pubblicata sul sito Internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia e del Consiglio regionale.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione regionale

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 24 ter.1 è da considerarsi assorbito.

All'articolo 25 è stato presentato il seguente emendamento:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSI, MORAS, MORANDINI

Emendamento modificativo (25.1)

"1. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. La legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà) è abrogata.

2. Per garantire la continuità degli interventi in materia di contrasto alla violenza contro le donne, la legge regionale 17/2000 e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28

novembre 2001, n. 0454/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà» di cui alla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17) continuano a trovare applicazione fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 23. 3. Nelle more dell'istituzione dell'elenco regionale delle strutture antiviolenza, per l'individuazione dei rappresentanti dei centri antiviolenza in seno all'Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere si fa riferimento ai centri antiviolenza in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014 e i rappresentanti dei centri per autori di violenza sono individuati fra gli enti del Terzo settore con sede operativa in Regione che nello statuto prevedono quale scopo primario il recupero e il trattamento degli autori di violenza contro le donne, aderenti alla Associazione RELIVE - Relazioni libere dalle violenze.>>."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La Relatrice PICCIN dà per illustrato l'emendamento 25.1.

Non essendoci iscritti al dibattito l'emendamento 25.1, interamente sostitutivo dell'articolo 25, posto in votazione con il parere favorevole della Relatrice e della Giunta, viene approvato.

All'articolo 26 è stato presentato il seguente emendamento:

LIGUORI, CENTIS

Emendamento modificativo (26.1)

"Al comma 3 dell'articolo 26 le parole <<spesa complessiva di 2.290.000 euro, suddivisa in ragione di 1.145.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<spesa complessiva di 2.340.000 euro, suddivisa in ragione di 1.170.000>>."

Nota: L'emendamento intende incrementare il fondo per il contrasto alla violenza di genere ex articolo 21 al fine di garantire maggiori risorse agli interventi per gli orfani di femminicidio da un lato, dall'altro per la formazione del personale sanitario che opera in pronto soccorso in quello che viene definito "Codice Rosa", un percorso speciale di accoglienza, cura e assistenza dedicato alle vittime di violenze e maltrattamenti.

La consigliera Liguori illustra l'emendamento 26.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, l'emendamento 26.1, posto in votazione con il parere contrario della Relatrice e della Giunta, mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, come da richiesta inoltrata in termini regolamentari dal Capogruppo Centis, non viene approvato (votazione n. 112: favorevoli 15, contrari 25).

L'articolo 26, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 27, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti al titolo della legge:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI, MORAS. MORANDINI

Emendamento modificativo (TITOLO LEGGE.1)

"Il titolo della legge <<Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza>> è sostituito dal seguente: <<Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori>>."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI, SANTORO

Emendamento modificativo (TITOLO LEGGE.2)

"1. Il titolo della proposta di legge: <<Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza>> è sostituito dal seguente: «Interventi per il contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione e per la tutela delle donne vittime di violenza>>»."

Nota: Il presente emendamento non comporta minori entrate o oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

La Relatrice PICCIN dà per illustrato il proprio emendamento.

Siccome nessuno intende intervenire, l'emendamento "titolo legge.1", interamente sostitutivo del Titolo della legge, posto subito in votazione, viene approvato

Di conseguenza l'emendamento modificativo titolo legge.2 decade.

In sede di dichiarazione di voto prendono la parola, nell'ordine, i consiglieri HONSELL, DAL ZOVO, SANTORO e LIGUORI (i quali preannunciano tutti un voto contrario) e PICCIN (la quale preannuncia a nome di tutta la maggioranza un voto favorevole alla proposta di legge).

La pdl n. 127 "Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza" (d'iniziativa dei consiglieri Piccin, Nicoli e Mattiussi), abbinata alla pdl n. 6 "Norme per la promozione della cultura dell'inviolabilità e per il contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione(d'iniziativa dei consiglieri: Dal Zovo, Sergio, Ussai Capozzella), posta in votazione nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, viene approvata (*votazione n. 11: favorevoli 27, contrari 15, astenuto 1*).

Si passa, quindi, **all'esame del punto n. 2 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Discussione sulla proposta di referendum abrogativo statale n. 2

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare", del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"

(d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia).

(Relatore: BORDIN)

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate n. 6 proposte di Referendum abrogativi statali d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia, che verranno trattate in un'unica discussione generale a cui seguiranno le votazioni delle singole deliberazioni per appello nominale.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato i tempi a disposizione dei singoli Gruppi per la discussione, ricorda, in termini regolamentari, che il Relatore deve indicare un delegato effettivo e uno supplente, agli effetti stabiliti dalla legge statale in materia di referendum costituzionali.

Il Relatore BORDIN illustra la propria relazione e nel contempo indica, per le designazioni dei delegati, sé stesso come delegato effettivo (consigliere Bordin) e il consigliere Bernardis come delegato supplente per tutte e 6 le proposte di Referendum, poste all'ordine del giorno.

Intervengono, nel successivo dibattito, nell'ordine, i consiglieri HONSELL (il quale, tra l'altro, nell'esprimere la propria posizione, preannuncia un voto contrario a tutte le proposte di referendum), MORETUZZO (il quale preannuncia la non partecipazione al voto), ZANON (favorevole), CAPOZZELLA (il quale preannuncia la non partecipazione al voto), BASSO (il quale preannuncia un voto di astensione del Gruppo FdI sulle prime due proposte di referendum, favorevole sulle altre) e MORETTI (il quale preannuncia la non partecipazione al voto del Gruppo PD).

Il PRESIDENTE, quindi, comunica che si procederà ora alla votazione della delibera, ricordando che deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Pone quindi in votazione la seguente delibera di richiesta di referendum abrogativo:

"Il Consiglio regionale

visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

visto l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

visto l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

vista la proposta di referendum abrogativo deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Lombardia in data 13 luglio 2021;

vista la relazione, con allegata proposta di deliberazione, della I Commissione permanente riunitasi nella seduta del 22 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento interno, con cui si propone di aderire al referendum in oggetto;

vista la breve relazione illustrativa della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione;

ritenuto di aderire all'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati: n.

Maggioranza richiesta: n.

Consiglieri presenti: n.

Non partecipano alla votazione: n.

Consiglieri votanti: n.

Voti favorevoli: n.

Voti contrari: n.

Astenuti: n.

delibera

1) di presentare la richiesta di referendum abrogativo del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo il seguente quesito:

<<Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)>>;

2) di designare ai sensi dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 il consigliere Bordin quale delegato effettivo e il consigliere Bernardis quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli Venezia Giulia (BUR).

che viene approvata con la prescritta maggioranza (votazione n. 117: favorevoli 25, contrario 1, astenuti 3)

Si passa, quindi, **all'esame del punto n.3 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Discussione sulla proposta di referendum abrogativo statale n. 3

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 'Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare', di disposizioni di articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (approvazione del codice di procedura penale), nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni

(d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia).

(Relatore: BORDIN)

Il PRESIDENTE, comunica che si procederà ora alla votazione della delibera, ricordando che deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Pone quindi in votazione la seguente delibera di richiesta di referendum abrogativo:

"Il Consiglio regionale

visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

visto l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

visto l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

vista la proposta di referendum abrogativo deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Lombardia in data 13 luglio 2021;

vista la relazione, con allegata proposta di deliberazione, della I Commissione permanente riunitasi nella seduta del 22 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento interno, con cui si propone di aderire al referendum in oggetto;

vista la breve relazione illustrativa della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione;

ritenuto di aderire all'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati: n.

Maggioranza richiesta: n.

Consiglieri presenti: n.

Non partecipano alla votazione: n.

Consiglieri votanti: n.

Voti favorevoli: n.

Voti contrari: n.

Astenuti: n.

delibera

1) di presentare la richiesta di referendum abrogativo di parte dell'articolo 274, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (approvazione del codice di procedura penale), nel testo risultante da successive modificazioni e integrazioni secondo il seguente quesito:

<<Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?>>;

2) di designare ai sensi dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 il consigliere Bordin quale delegato effettivo e il consigliere Bernardis, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli Venezia Giulia (BUR)."

che viene approvata con la prescritta maggioranza (Votazione n. 118: favorevoli 25, contrario 1, astenuti 3)

Si passa, quindi, **all'esame del punto n.4 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Discussione sulla proposta di referendum abrogativo statale n. 4

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 'Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare', di disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 'Ordinamento giudiziario', della legge 4 gennaio 1963, n. 1 'Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni', del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 'Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150', del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 'Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150', del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 'Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario', nel testo risultante dalle rispettive successive modificazioni ed integrazioni (d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia).
(Relatore: BORDIN)

Il PRESIDENTE, comunica che si procederà ora alla votazione della delibera, ricordando che deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Pone quindi in votazione la seguente delibera di richiesta di referendum abrogativo:

"Il Consiglio regionale

visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

visto l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

visto l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

vista la proposta di referendum abrogativo deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Lombardia in data 13 luglio 2021;

vista la relazione, con allegata proposta di deliberazione, della I Commissione permanente riunitasi nella seduta del 22 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento interno, con cui si propone di aderire al referendum in oggetto;

vista la breve relazione illustrativa della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione;

ritenuto di aderire all'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati: n.

Maggioranza richiesta:	n.
Consiglieri presenti:	n.
Non partecipano alla votazione:	n.
Consiglieri votanti:	n.
Voti favorevoli:	n.
Voti contrari:	n.
Astenuti:	n.

delibera

1) di presentare la richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 'Ordinamento giudiziario', della legge 4 gennaio 1963, n. 1 'Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni', del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 'Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150', del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 'Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150', del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 'Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario', nel testo risultante dalle rispettive successive modificazioni e integrazioni secondo il seguente quesito:

<<Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura"; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera,

dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160."?>>;

2) di designare ai sensi dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 il consigliere Bordin quale delegato effettivo e il consigliere Bernardis, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli Venezia Giulia (BUR)."

che viene approvata con la prescritta maggioranza (votazione n. 119: favorevoli 28, contrario 1)

Si passa, quindi, **all'esame del punto n.6 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Discussione sulla proposta di referendum abrogativo statale n. 6

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare", di disposizioni di articoli della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni.

(d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia).

(Relatore: BORDIN)

Il PRESIDENTE, comunica che si procederà ora alla votazione della delibera, ricordando che deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Pone quindi in votazione la seguente delibera di richiesta di referendum abrogativo:

"Il Consiglio regionale

visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

visto l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

visto l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

vista la proposta di referendum abrogativo deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Lombardia in data 13 luglio 2021;

vista la relazione, con allegata proposta di deliberazione, della I Commissione permanente riunitasi nella seduta del 22 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento interno, con cui si propone di aderire al referendum in oggetto;

vista la breve relazione illustrativa della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione;

ritenuto di aderire all'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati: n.

Maggioranza richiesta: n.

Consiglieri presenti: n.
Non partecipano alla votazione: n.
Consiglieri votanti: n.
Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.
Astenuti: n.

delibera

1) di presentare la richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articoli della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni secondo il seguente quesito: <<Volete voi che sia abrogata la Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 4, comma 2, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; art. 6, comma 1, limitatamente alle parole "non può essere chiamato in causa ma"; art. 16, comma 4, limitatamente alle parole "in sede di rivalsa,"; art. 16, comma 5, limitatamente alle parole "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8"?>>;
2) di designare ai sensi dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 il consigliere Bordin quale delegato effettivo e il consigliere Bernardis quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli Venezia Giulia (BUR)."

che viene approvata con la prescritta maggioranza (votazione n. 120: favorevoli 28, contrario 1)

Si passa, quindi, **all'esame del punto n.7 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Discussione sulla proposta di referendum abrogativo statale n. 7

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare", di disposizioni dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni (d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia).
(Relatore: BORDIN)

Il PRESIDENTE, comunica che si procederà ora alla votazione della delibera, ricordando che deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Pone quindi in votazione la seguente delibera di richiesta di referendum abrogativo:

"Il Consiglio regionale

visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

visto l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa

deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

visto l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

vista la proposta di referendum abrogativo deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Lombardia in data 13 luglio 2021;

vista la relazione, con allegata proposta di deliberazione, della I Commissione permanente riunitasi nella seduta del 22 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento interno, con cui si propone di aderire al referendum in oggetto;

vista la breve relazione illustrativa della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione;

ritenuto di aderire all'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati: n.

Maggioranza richiesta: n.

Consiglieri presenti: n.

Non partecipano alla votazione: n.

Consiglieri votanti: n.

Voti favorevoli: n.

Voti contrari: n.

Astenuti: n.

delibera

1) di presentare la richiesta di referendum abrogativo di disposizioni dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni secondo il seguente quesito:

<<Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta"?>>;

2) di designare ai sensi dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 il consigliere Bordin quale delegato effettivo e il consigliere Bernardis quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli Venezia Giulia (BUR)."

che viene approvata con la prescritta maggioranza (votazione n. 121: favorevoli 28, contrario 1).

A questo punto il PRESIDENTE comunica che si passa, ora **al punto n. 5 dell'ordine del giorno**, che per una svista era stato omissso, e che prevede:

Discussione sulla proposta di referendum abrogativo statale n. 5

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare", di disposizioni di articoli del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni

(d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia).

(Relatore: BORDIN)

Il PRESIDENTE, comunica che si procederà ora alla votazione della delibera, ricordando che deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Pone quindi in votazione la seguente delibera di richiesta di referendum abrogativo:

"Il Consiglio regionale

visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

visto l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

visto l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

vista la proposta di referendum abrogativo deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Lombardia in data 13 luglio 2021;

vista la relazione, con allegata proposta di deliberazione, della I Commissione permanente riunitasi nella seduta del 22 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento interno, con cui si propone di aderire al referendum in oggetto;

vista la breve relazione illustrativa della proposta referendaria allegata alla presente deliberazione;

ritenuto di aderire all'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati: n.

Maggioranza richiesta: n.

Consiglieri presenti: n.

Non partecipano alla votazione: n.

Consiglieri votanti: n.

Voti favorevoli: n.
Voti contrari: n.
Astenuti: n.

delibera

1) di presentare la richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 'Ordinamento giudiziario', di disposizioni di articoli del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni secondo il seguente quesito:

<<Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?>>;

2) di designare ai sensi dell'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 il consigliere Bordin quale delegato effettivo e il consigliere Bernardis quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli Venezia Giulia (BUR)."

che viene approvata con la prescritta maggioranza (votazione n. 122: favorevoli 28, contrario 1).

Si passa, quindi, **all'esame del punto n.8 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Discussione sulla mozione

"Valorizzazione scientifica e investimenti in ricerca e sviluppo del territorio regionale attraverso un potenziamento della meccanica quantistica" **(232)**

(d'iniziativa dei consiglieri: **CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI, SERGO**)

Il consigliere CAPOZZELLA, in qualità di primo firmatario, illustra la mozione n. 232.

Nel successivo dibattito intervengono nell'ordine il consigliere HONSELL (il quale, tra l'altro, propone i seguenti emendamenti orali: "Nel titolo della mozione: dopo le parole <<del territorio regionale>>, sostituire le parole <<attraverso un potenziamento della meccanica quantistica>> con le parole <<nei settori relativi allo studio della meccanica quantistica>>"; "al punto 2 dell'impegno: dopo le parole <<Sistema Argo>> aggiungere le parole <<e le Università regionali>>) e l'assessore ROSOLEN.

In sede di replica interviene il consigliere CAPOZZELLA, il quale, tra l'altro, accoglie gli emendamenti orali testé proposti.

La mozione n. 232, avente a oggetto "Valorizzazione scientifica e investimenti in ricerca e sviluppo del territorio regionale attraverso un potenziamento della meccanica quantistica", posta in votazione come emendata, non viene approvata (votazione n. 124).

Si passa, quindi, **al punto n. 9 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Discussione sulla mozione

“Vecchi e nuovi progetti per la centrale nucleare di Krško: la Regione prenda posizione contraria”
(275)

(d’iniziativa dei consiglieri: **MORETUZZO, BIDOLI**)

Il consigliere MORETUZZO, in qualità di primo firmatario, illustra la mozione n. 275.

In sede di discussione interviene l’assessore SCOCCIMARRO (il quale, nel preannunciare l’accoglimento dei punti n. 2 e 3 dell’impegno, propone al punto 1 il seguente emendamento orale:

“al punto 1 dell’impegno, sopprimere la parola <<tanto>>; dopo le parole <<centrale di Krško>>, sostituire le parole: << quanto della proroga della propria attività, bocciando definitivamente e formalmente ogni idea di possibile partenariato>> con le parole: << considerata la criticità tecnica e di sicurezza della centrale edificata su faglie a rischio sismico>>) e il consigliere SERGO (il quale chiede, con l’assenso del proponente, di apporre la firma dei consiglieri del Gruppo M5S).

In sede di replica interviene il consigliere MORETUZZO, il quale, tra l’altro, accoglie l’emendamento orale testé proposto.

La mozione n. 275, avente a oggetto “Vecchi e nuovi progetti per la centrale nucleare di Krško: la Regione prenda posizione contraria”, posta in votazione come emendata, viene approvata (votazione n. 125).

Il PRESIDENTE, esauriti così i punti posti all’ordine del giorno della seduta pomeridiana, comunica che il Consiglio è convocato domani alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 233, del 23 giugno 2021, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 20.00.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE